

dele di Asti e di una vasta zona agricola a sud della città interessa circa 2500 abitanti;

il sindaco di Asti onorevole Luigi Florio parla apertamente di « emergenza » e lamenta il fatto che il Governo non abbia provveduto alla nomina del commissario straordinario e non abbia stanziato alcuna somma idonea ad affrontare le urgenze dello stato di necessità;

vi è seria preoccupazione per gli effetti della esposizione a lungo termine di solventi clorurati e per l'impatto ambientale e psicologico sui lavoratori agricoli dell'acqua contaminata utilizzata a scopo irriguo;

appare urgentissimo affrontare in modo serio ed organico tutti i profili della questione —:

quali urgentissime iniziative intenda assumere, di concerto con il comune di Asti, per la soluzione di tutti i problemi determinati dall'inquinamento delle falde acquifere nel Villaggio San Fedele del comune di Asti. (4-34195)

**SINISCALCHI.** — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con numerose petizioni di comitati e di cittadini residenti in Napoli, nel quartiere Chiaia, ed abitanti in immobili siti in zone di attraversamento della progettata linea 6 della Metropolitana ex L.T.R., è stata elevata una forte e preoccupata protesta per la ripresa di lavori che producono situazioni di dissesto del territorio con impatti evidenti sull'assetto statico degli edifici, zona peraltro situata a livello del mare;

la ripresa di questi lavori richiama la sospensione, avvenuta nei primi anni novanta, dei lavori di costruzione della « Linea Tranviaria Rapida » a causa di accertati dissesti che detti lavori provocavano nelle già precarie condizioni del sottosuolo;

approfondite perizie hanno accertato che nelle zone di attraversamento della linea a tessuto edificato il « campo di spostamenti alla superficie del terreno » può « comportare dissesti e danni agli edifici ed alle infrastrutture » sicché « si impone una previsione del cedimento in superficie ed una valutazione del rischio del danno agli edifici connesso alla costruzione della linea 6 onde individuare l'estensione e la tipologia degli interventi di prevenzione e mitigazione dei danni »;

sempre da questi elaborati scientifici, si apprende che in alcuni casi l'impatto con il sottosuolo di storici palazzi e monumenti della zona comporta previsioni di cedimenti di vario livello;

analoghi problemi si producono per gli « scavi a cielo aperto » a breve distanza dagli edifici;

tutti questi lavori risultano beneficiare degli incentivi previsti dalla legge n. 211 del 1992 —:

quali documentate risposte i Ministri interrogati nell'ambito delle rispettive competenze, intendano fornire al fine di rassicurare la cittadinanza interessata ai lavori. (4-34197)

\* \* \*

#### DIFESA

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

**COPERCINI e BOSCO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sono state già presentate molte interrogazioni sia al Senato sia alla Camera dei deputati nel merito del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, senza che sia stata data alcuna risposta da parte del Ministro della difesa;

vi è grave disagio morale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri che hanno preso atto della diversa e responsabile sensibilità istituzionale manifestata dalla linea di comando dello Stato Maggiore del Corpo

della guardia di finanza che, alla stregua dei criteri ed indirizzi fissati nell'articolo 4, comma 2 lettera *b*) della legge delega n. 78/2000 di «armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490», ha effettivamente uniformato ed armonizzato in modo corretto, trasparente e comprensibile la nuova disciplina relativa all'avanzamento degli ufficiali ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, salvaguardando anche in modo encomiabile i principi di cui agli articoli 22 «Vacanze organiche» (1. Determinano vacanze organiche: *a*) le promozioni; *b*) le cessazioni dal servizio permanente; *c*) i trasferimenti in altro ruolo; *d*) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; *e*) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e per la lettera *e*) dal giorno successivo a quello del decesso. 3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi), 23 «Promozioni annuali» e 24 «Modalità per colmare le ulteriori vacanze» del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 prevedendo nel proprio schema di decreto legislativo tre paritetici articoli (29 «Vacanze organiche», 30 «Promozioni annuali» e 31 «Modalità per colmare le ulteriori vacanze») assorbenti persino le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 490 del 1997 attinente al «collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento», «qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge...» «e di cui all'articolo 65, comma 5, 8 e 9 ugualmente del decreto legislativo n. 490 del 1997 per la «collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri», «qualora il conferimento delle promozioni annuali de-

termini, nel grado di colonnello o di generale, di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge...»;

nonostante lo specifico indirizzo fissato dal Parlamento all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), sottolinea 1) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78, di «armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490», lo Stato Maggiore dell'arma dei carabinieri ha si affermato l'applicazione dei principi di cui ai citati articoli 22, 23, 24, 58 e 65 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, disciplinandone l'applicazione negli articoli 19 e 35, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 298 del 2000, ma contestualmente nello stesso articolo 19 ha differito all'anno 2010 l'effettiva applicabilità di tutta la normativa connessa alle «promozioni per colmare le ulteriori vacanze», che si possono verificare nell'anno di riferimento e alla congiunta «collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri»;

nell'articolato, con sottile abilità, è stata, quindi, soppressa per ben undici anni l'applicazione di tutta la normativa connessa alle «promozioni per colmare le ulteriori vacanze», che si possono verificare nell'anno di riferimento e alla congiunta «collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri (mentre il corpo della guardia di finanza non l'ha fatto), che assicura in modo connesso la progressione di carriera agli ufficiali, salvaguardandone i diritti acquisiti e quello alla promozione sia in base alle graduatorie di merito per il numero dei posti fissati per legge, sia al momento in cui si verificano le vacanze organiche indicate all'articolo 22 del decreto legislativo n. 490 del 1997;

la decorrenza di tale previsione a far data dall'anno 2010 è l'ulteriore prova di voler escludere sistematicamente senza alcun motivo di legittimità tutti gli ufficiali già valutati e ritenuti idonei e non iscritti in quadro per mancanza di posti, in quanto ogni vacanza organica nell'anno di riferimento verrà aggiunta al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo;

l'arma dei carabinieri all'articolo 31 ha surrettiziamente escluso la promozione degli ufficiali in aliquota di valutazione per l'anno 2000, valutati e giudicati idonei, ma non promossi per mancanza di posti, persino alla data del 24 ottobre 2000, ovvero al momento di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dell'avanzamento col quale sono state incrementate le dotazioni di ogni grado degli ufficiali del ruolo normale, mentre il corpo della guardia di finanza all'articolo 52 del proprio schema di decreto legislativo ha sancito per l'anno 2001 il diritto degli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro a promozioni aggiuntive con decorrenza dal 1° gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi;

per i prossimi 3 o 4 anni i ruoli non saranno colmati, da ciò si percepisce la espressa volontà di escludere in modo sistematico e predeterminato tutti gli ufficiali già valutati e ritenuti idonei, cioè in possesso dei requisiti per ricoprire il grado superiore, ma non promossi per mancanza di posti, i quali sono di fatto esclusi dal diritto alla promozione al grado superiore persino al momento in cui si potranno verificare vacanze organiche, a favore esclusivo di coloro che saranno valutati nell'anno successivo;

nell'articolo 7, comma 4 della legge delega 31 marzo 2000, n. 78 il legislatore ha previsto che « disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi degli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001;

pur in presenza di uguali criteri e principi direttivi, fissati nella legge delega 31 marzo 2000, n. 78 per il riordino dell'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri all'articolo 1, comma 2, lettera c, sottolinea 1) e del corpo della guardia di finanza all'articolo 4, comma 2, lettera b), sono state constatate evidenti e discriminanti diversità dei testi dei rispettivi decreti legislativi;

lo schema di decreto legislativo di riordino dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza si presenta ben uniformato ai principi fissati nella legge delega 31 marzo 2000, n. 78;

il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 di riordino dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri ha violato la legge delega 31 marzo 2000, n. 78;

il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 deve essere, per motivi di giustizia amministrativa, ricondotto nell'ambito della delega per realizzare una necessaria e dovuta uniformità ed omogeneità con la disciplina emanata dal corpo della guardia di finanza, al fine di dare legittima applicazione ai principi base del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 —:

se intenda emanare con carattere di urgenza uno o più decreti legislativi a modifica e ad integrazione degli articoli 19, 30, 31 e 35 del decreto legislativo n. 298 del 2000 secondo i parametri correttamente osservati dalla Guardia di finanza, negli articoli 29, 30 e 31 del proprio schema di decreto legislativo e che hanno determinato la riforma;

se intenda armonizzare con assoluta tempestività le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000 dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri alle previsioni di cui agli articoli 50, 51 e 52 dello schema di decreto legislativo di riordino dell'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, al fine di dare corso all'avanzamento suppletivo degli ufficiali dei carabinieri già valutati per l'avanzamento dell'anno 2000 e dichiarati idonei e non promossi per mancanza dei posti di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno dal Ministro della difesa, atteso che dal 24 ottobre 2000 non possono non essere ritenute operanti le tabelle 1, 2 e 3 annesse al decreto legislativo n. 298 del 2000, nella considerazione perentoria che nei ruoli testè incrementati nei numeri massimi debbono essere inseriti con avanzamento suppletivo

gli ufficiali già valutati e ritenuti idonei, come già fatto constare con le precedenti interrogazioni;

se dovesse essere verificata l'impossibilità di un rapido decorso dell'*iter* di acquisizione dei prescritti pareri, per la presentazione di decreti legislativi correttivi, a causa dell'imminente termine della legislatura, se intenda procedere all'emanazione di un decreto-legge, reiterabile e soprattutto convertibile in legge con un dibattito, seppure molto limitato, che conferirebbe al Parlamento di espletare un dibattito serio nel merito di quanto è stato sollevato in tutti gli atti nella presente attività ispettiva e di indirizzo. (5-08850)

GIANNATTASIO e LAVAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle forze di polizia;

il decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto « Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri », a norma dell'articolo 1 della predetta legge, ne ha dato attuazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2000;

il successivo articolo 31, comma 2, ha fissato la promozione al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi della tabella 1, annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (che, invece, sarebbe dovuta decadere automaticamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione), come segue: 3 generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 7 colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; 18 tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero già fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341;

l'aumento organico previsto dalle tabelle annesse al decreto legislativo per i suddetti gradi è stato innalzato, in virtù di specifiche necessità che sono state portate a fondamento e giustificazione per il riordino dell'arma dei carabinieri, per una sua migliore capacità operativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78;

il riferimento generico alla previsione di « disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi, sancito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 5) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78, non può in materia di avanzamento creare palesi disparità di trattamento fra i gradi dello stesso ruolo, il cui avanzamento avviene a scelta, e che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono stati già valutati e dichiarati idonei al grado superiore;

diversificando la promozione degli ufficiali in date diverse da quella naturale di entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2000) e negando l'evidente presenza di un numero di ufficiali già inseriti nelle graduatorie di merito dell'avanzamento per l'anno 2000, ai quali di diritto competerebbe il diritto all'inclusione in appositi quadri suppletivi nell'anno 2000 e non certamente per alcuni in data 31 dicembre 2000 e, per i rimanenti, rinviandoli alla valutazione per l'anno 2001 con i pari grado dell'aliquota in avanzamento per l'anno 2001, mai valutati;

quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 31, del menzionato decreto sconfessa quindi i principi di base che hanno portato all'aumento dei posti di impiego per i suddetti gradi (che rimangono scoperti per alcuni anni) e rappresenta un evidente artificio per evitare di applicare l'avanzamento suppletivo, come atto dovuto, nei confronti degli ufficiali già valutati ed idonei nell'avanzamento per l'anno 2000, in favore invece, si deve supporre, sia

di alcuni appartenenti alle future aliquote di valutazione degli anni a venire, sia di alcuni che già rivestono il grado superiore e che, diversamente, si troverebbero in seguito ad essere colpiti dalle norme che disciplinano l'aspettativa per riduzione dei quadri, venendo posti prima in aspettativa e quindi in congedo;

esiste una costante e consolidata giurisprudenza, per cui in presenza di posti liberi in organico e di personale già valutato dalla commissione superiore di avanzamento e giudicato idoneo al grado superiore e non iscritto in quadro per mancanza di posti di cui alla tabella precedente, si deve dare corso alle promozioni degli ufficiali interessati per il riempimento del ruolo;

alla data odierna si è proceduto alla promozione di soli 3 generali di brigata, 7 colonnelli, 18 tenenti colonnelli e di tutti i capitani giudicati idonei per i quali si è ommesso di specificare la decorrenza della promozione, in relazione al comma 2 dell'articolo 31 predetto (che rappresenta solo una eccezione immotivata alla regola, fatta passare come eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi già previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per l'anno 2000 dal Ministro della difesa, quando invece si doveva dare luogo alla promozione di tutti gli iscritti in graduatoria sino al raggiungimento eventuale della copertura dei posti in organico), riempiendo così solo parzialmente i ruoli e creando evidenti sperequazioni, nonché calpestando le legittime aspettative degli ufficiali, già valutati e iscritti con idoneità nelle graduatorie di merito, tanto da intravedersi, in tal modo, interessi che certamente non sono quelli indicati dalla legge;

nello schema di decreto legislativo concernente il « riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza, l'articolo 52, secondo capoverso è espressamente previsto che: « Per l'anno

2001, qualora le graduatorie di merito siano state già formate, le promozioni aggiuntive alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1° gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianità di ruolo, gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito »;

nel parere espresso, nel merito dello schema del citato decreto legislativo n. 298, dal consiglio superiore delle forze armate ed inviato al Ministro della difesa, con foglio n. 0783/AFF. 1012 del 18 luglio 2000, è stato posto in evidenza che erano emerse differenziazioni concernenti sia la durata del regime transitorio (articolo 31, commi 4 e 5, lettera *d*), sia soprattutto la progressione di carriera ed il conseguente trattamento economico (articolo 17 tabella 1) —:

se non sia il caso di bloccare con effetto immediato la riunione della commissione superiore di avanzamento per gli atti connessi alla valutazione degli ufficiali per l'avanzamento per l'anno 2001, attesa la palese disparità di impostazione del diritto all'avanzamento del personale che era stato già valutato o ritenuto idoneo al grado superiore nell'anno 2000 e che dovrebbe ottenere la promozione con decorrenza 1° gennaio 2000, alla stregua di quanto previsto per gli ufficiali della guardia di finanza per l'anno 2001, anno in cui entrerà in vigore il decreto legislativo di interesse per quel corpo. (5-08852)

COPERCINI, BOSCO e PIROVANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sono state presentate il 25 gennaio 2001 le interrogazioni n. 4-21937 e le n. 21939 al Senato a firma dei senatori Tabladini e Antolini e alla Camera dei

deputati le n. 3-06835 e n. 3-06839 rispettivamente a firma dei deputati Giannattasio-Lavagnini e Bosco-Copercini, ancora senza risposta: non ci si poteva aspettare di meglio, visti i tempi normalmente necessari all'istruttoria, così come l'esperienza ci insegna (ovviamente quando la risposta viene data);

la questione colà e qui esposta, presenta, viceversa, caratteristiche di assoluta urgenza e necessità di pronto intervento: si è appreso, infatti, che nei prossimi giorni di febbraio 2001 si riunirà la commissione superiore di avanzamento dell'arma dei carabinieri; tale atto rappresenta una presa di posizione da parte delle gerarchie dell'arma dei carabinieri in spregio al Parlamento e, pare, con il tacito assenso del Ministro della difesa;

la delega concessa dalla legge n. 78 del 2000 a presentare entro sei mesi i decreti legislativi di riforma dell'arma dei carabinieri, rispetto ai dodici della guardia di finanza, oggi sembra palesarsi come un vero colpo di mano dei vertici dell'arma dei carabinieri finalizzato a impedire la comprensione della portata giuridica dell'articolato proposto al Governo, perché presentato e sottoposto a valutazione senza il confronto con gli articolati delle altre forze di polizia ugualmente interessate, con uguali indirizzi, al rispettivo riordino, dalla legge delega 31 marzo 2000, n. 78, in violazione palese della legge base sull'avanzamento n. 1137 del 1955; tutto questo, ad avviso dell'interrogante, appare congegnato a favore di una ben determinata parte di ufficiali graditi all'*establishment* di comando attuale;

sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 298 del 2000, emerge che l'abrogazione del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (con annessa tabella 1) non può consentire, sulla base dell'articolo 30, secondo comma (che prevede invece l'entrata in vigore del 1° gennaio 2001 delle tabelle 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 298 del 2000) di mantenere in vigore la tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 117 del 1993, ugualmente abrogata;

secondo l'interrogante, è dimostrato in modo inequivoco il fine di impedire la promozione con quadri suppletivi di avanzamento a decorrere dal 24 ottobre 2000 degli ufficiali dei carabinieri già valutati per l'avanzamento dell'anno 2000 e dichiarati idonei sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno dal Ministro della difesa e non promossi per mancanza dei posti di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, abrogata dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 298 del 2000 (articolo 39, primo comma, lettera c), ma di fatto mantenuta in vigore con l'*escamotage* di indicare all'articolo 30 l'entrata in vigore delle nuove tabelle alla data del 1° gennaio 2001, a favore degli ufficiali ancora da valutare;

quindi come conseguenza sono errate tutte le previsioni di cui all'articolo 31 e non può essere sottaciuto il parere espresso dal consiglio superiore delle forze armate n. 0783/AFF.1012, datato 18 luglio 2000, che evidenziava differenziazioni sull'articolo 31 in esame;

la Commissione finanze del Senato nella seduta del 7 febbraio 2001 ha espresso il suo parere favorevole all'approvazione dello schema di decreto legislativo avente ad oggetto « Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza »;

la Commissione finanze non ha eccepito rilievi in ordine al combinato disposto di cui agli articoli 50, 51 e 52 del citato schema di decreto legislativo della guardia di finanza che fissa nuove disposizioni in materia di avanzamento in presenza dell'aumento del numero delle dotazioni organiche delle tabelle del ruolo normale degli ufficiali della guardia di finanza;

dopo tale parere emergono evidenti, ad avviso dell'interrogante, non giustificate modalità di diversificato avanzamento per gli ufficiali dei paritetici ruoli dei carabinieri rispetto quelli della guardia di finanza, nel senso che per questi ultimi se

già valutati per l'avanzamento dell'anno 2001 e dichiarati idonei sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno e non promossi per mancanza dei posti, si procederà alla loro inclusione in quadri suppletivi di avanzamento fino alla copertura eventuale dei posti delle incrementate dotazioni, mentre tale criterio è stato completamente sottaciuto per gli ufficiali dei carabinieri;

L'affermazione apodittica di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo n. 298, che « al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche le aliquote di valutazione, del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: », rappresenta un *vulnus* per tutti gli ufficiali che sono stati già valutati (peraltro da una diversa commissione superiore di avanzamento composta da generali dell'esercito, come se fosse meno importante della nuova composta da soli generali dell'arma) e dichiarati idonei e non promossi per mancanza di posti organici del grado superiore, se, al di fuori della sua mera portata semantica, non si rapporta al contenuto successivo comma 5 ove, purtroppo per gli estensori dell'articolato, si individuano gli ispiratori ed i beneficiari di così squallida legge. Infatti: *a)* per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata il periodo transitorio è fissato al comma 4 per le aliquote di valutazione fino all'anno 2003, mentre tale periodo al comma 5 per le promozioni è fissato inespiegabilmente fino all'anno 2005 pur in evidente mancanza di riferimento delle aliquote di valutazione per gli anni 2004 e 2005 con una punta di massima di 5 promozioni nell'anno 2005; *b)* per l'avanzamento al grado di generale di divisione il periodo transitorio è fissato al comma 4 per le aliquote di valutazione fino all'anno 2004, mentre tale periodo al comma 5 per le promozioni è fissato inespiegabilmente solo fino all'anno 2003 pur in evidente presenza della previsione di una aliquota di valutazione per l'anno 2004; *c)* per l'avanzamento al grado di generale di brigata il periodo transitorio è fissato al

comma 4 per le aliquote di valutazione fino all'anno 2008, mentre tale periodo al comma 5 per le promozioni è fissato inespiegabilmente solo fino all'anno 2004 pur in evidente presenza della previsione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2008; *d)* per l'avanzamento al grado di colonnello e tenente le cose si complicano ancor più. Per superare un evidente quanto sottile « stallo » delle attese degli ufficiali che si accorgeranno solo qualche anno più avanti di essere stati truffati è bastato al legislatore nostrano dell'arma dei carabinieri prevedere al successivo comma 11 che « per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo ». Ciò significa che fino al 2005 è stata assicurata una folgorante progressione di carriera ad alcuni ufficiali già rivestenti i gradi apicali di generale di divisione, generale di brigata e colonnello o appena promossi al grado superiore (con le particolari diversità che il grado di generale di corpo d'annata è stato conferito per l'anno 2000, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ai generali di divisione con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997, quindi solo tre generali di brigata sono stati promossi al grado superiore sempre dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre 7 colonnelli e 18 tenenti colonnelli sono stati promossi al grado superiore con decorrenza dal 31 dicembre 2000, senza rispettare il principio fondamentale di considerare che il decreto in questione essendo entrato in vigore il 24 ottobre 2000, cioè 7 giorni prima del 31 ottobre successivo, data sotto la quale viene fissata l'aliquota degli ufficiali da sottoporre a valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo, sanciva in modo inequivoco gli effetti ed i rapporti giuridici instauratisi — alla data del 31 ottobre 1999 — per gli ufficiali inseriti nell'aliquota formata per l'avanzamento

per l'anno 2000 e perduranti almeno fino alla data del 31 ottobre 2000 quando si sarebbe formata l'aliquota successiva. Tale principio è fra l'altro suffragato all'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 298, che così recita: « alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto »;

da ciò consegue che il legislatore ha voluto in modo chiaro e non equivoco salvaguardare gli atti sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto: quindi è superflua ogni ulteriore disquisizione sulla validità delle graduatorie di merito della valutazione per l'avanzamento dell'anno 2000, relative agli ufficiali valutati e ritenuti idonei e non promossi per mancanza di posti, per la formazione dei quadri suppletivi di avanzamento al momento in cui, invece, è stato ampliato il numero massimo dell'organico dei singoli gradi di cui alle tabelle 1, 2 e 3;

dato che la tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 è stata abrogata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 ottobre 2000, n. 298 mentre le tabelle 1, 2 e 3 a questo annesso sarebbero state fatte entrare in vigore alla data del 1° gennaio 2001 ai sensi dell'articolo 30, comma 2, emerge che nel periodo compreso tra il 24 ottobre ed il 31 dicembre 2000 l'arma dei carabinieri non avrebbe avuto livelli organici di riferimento e non avrebbe potuto certamente procedere a promozioni di alcun genere (almeno per i tre generali di brigata, e per i 7 colonnelli ed i 18 tenenti colonnelli) come invece ha praticato. Perciò delle due l'una: o le promozioni degli ufficiali dovevano essere effettuate nell'anno 2000 per tutti i gradi di ogni singolo ruolo a norma degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto (avanzamento 2000), oppure gli atti com-

piuti a favore di alcuni ufficiali rispetto agli altri ufficiali appartenenti alla stessa aliquota di valutazione dell'avanzamento per l'anno 2000, ugualmente valutati e ritenuti idonei, evidenziano una macroscopica disparità di trattamento non supportata da alcuna norma giuridica, tanto che ad avviso dell'interrogante si potrebbe prefigurare il compimento di evidenti reati quali abuso d'ufficio o altri;

se sono state effettuate promozioni parziali, ciò significa che le tabelle 1, 2 e 3 non potevano che essere operanti alla data del 24 ottobre 2000 e, quindi si doveva dare luogo all'avanzamento con quadri suppletivi;

la mancata promozione degli ufficiali già valutati ed idonei consente agli ideatori dell'articolato (semberebbero loro stessi i beneficiari dell'intera operazione) di non vedere colmate per diversi anni le dotazioni organiche numericamente raddoppiate e, quindi, di non essere colpiti dall'aspettativa per riduzione dei quadri e poi congedati nel caso di mancanza di riasorbimenti;

costoro (che abbiamo identificato chiamandoli ideatori-beneficiari) riuscirebbero così, grazie ad un vero e proprio articolato a loro favore, a raggiungere prestissimo i gradi di vertice, intasandoli, tanto che, per evitare di essere scalzati dai più giovani e mantenere di fatto un lungo periodo transitorio, che non assicura alcuna certezza alla progressione di carriera degli altri, scaricando sulla figura del Ministro la responsabilità del disastro, con le previsioni inserite nel successivo comma 14;

in tal modo il vero periodo transitorio è solo affermato apoditticamente, ma non supportato da esatte calibrate previsioni, anzi a chiusura o meglio a quadratura del cerchio è stato previsto al comma 14 che « sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della

difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi», ovvero come dire che tutte le disfunzioni che emergeranno saranno composte con decreti del Ministro. E se non dovesse bastare, in via preventiva e precauzionale all'articolo 19, comma 1 è stato blindato ogni tentativo di inserimento del personale valutato e non promosso che in presenza di vacanze organiche, avendo diritto alla promozione suppletiva, potrebbe dare luogo a significative perturbazioni della carriera di quelli che hanno sponsorizzato l'articolato. In effetti in questo articolo mentre si afferma al comma 1 l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, al tempo stesso si differisce l'operatività dell'articolo 24 per gli ufficiali del ruolo normale all'anno 2010, venendo svuotato uno dei principi cardine dell'avanzamento: l'ufficiale già valutato e giudicato idoneo e non promosso per mancanza di posti ha diritto al verificarsi di vacanze organiche alla promozione al grado superiore in aggiunta a quelle già effettuate per l'anno in corso. Il che con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 490 concernente «modalità per colmare ulteriori vacanze» vuol significare che per tranquillità assoluta degli ideatori non si procede a colmare le vacanze nel grado superiore anche se accertate alla prescritta data del 1° luglio di ogni anno e non si dà corso ad ulteriori promozioni che verranno effettuate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo, in modo che si possano favorire sempre gli ufficiali mai valutati rispetto a quelli già valutati e ritenuti idonei e non promossi per mancanza di posti. Che disastro morale: pare di intravedere le azioni di una vera e propria associazione di mutuo soc-

corso che abbia come fine ultimo quello di assicurare solo ai suoi accoliti di raggiungere i vertici dell'arma, sfruttando in modo sottile, ma determinante, un ulteriore nuovo principio dell'avanzamento, fissato nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 490 del 1997 in cui la commissione deve valutare la capacità e la predisposizione degli ufficiali sottoposti a valutazione a ben assolvere agli incarichi del grado superiore;

dunque non promuovendo chi ne ha diritto si lascia la dotazione organica scoperta per diversi anni, mentre, invece, si possono assegnare incarichi del grado superiore a quegli ufficiali predesignati ad essere promossi, che si ritroveranno — all'atto della valutazione — a superare brillantemente il parametro di giudizio insindacabile di «ben assolvere gli incarichi del grado superiore» perché lo avranno disimpegnato, rispetto ad altri che a tale privilegio non saranno stati ammessi;

sembra allora evidente come il decreto legislativo n. 298 possa essere considerato da qualcuno come un abile *escamotage* da parte di chi spera, giungendo molto giovane ai vertici dell'arma dei carabinieri, di assurgere ad ulteriori alte cariche, operazione di cui, il Ministro pare non essersi reso conto —:

se non sia opportuno bloccare con effetto immediato qualsiasi riunione della commissione superiore di avanzamento;

se non sia opportuno attivare la Corte dei conti affinché operi i dovuti controlli sulle procedure e sulle modalità delle promozioni già effettuate e da effettuarsi;

se non sia il caso di attivarsi per armonizzare subito le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000 dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri alle previsioni di cui agli articoli 50, 51 e 52 dello schema di decreto legislativo di riordino dell'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, al fine di dare corso all'avanzamento suppletivo degli ufficiali dei carabinieri già valutati per l'avanzamento dell'anno 2000 e dichiarati idonei e non

promossi per mancanza dei posti di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno dal Ministro della difesa, atteso che dal 24 ottobre 2000 non possono non essere ritenute operanti le tabelle 1, 2 e 3 annesse al decreto legislativo n. 298 del 2000, nella considerazione perentoria che nei ruoli testé incrementati nei numeri massimi debbono essere inseriti con avanzamento suppletivo gli ufficiali già valutati e ritenuti idonei. (5-08857)

\* \* \*

#### FINANZE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

FROSIO RONCALLI e MOLGORA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 della legge n. 388 del 2000, la legge finanziaria per il 2001, ha introdotto il regime fiscale delle attività marginali, cosiddetto «forfettone», che consente l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

la norma citata prevede l'accesso a tale regime semplificato se i compensi e i ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime non siano superiori a lire 50.000.000;

con decreti del ministero saranno fissati i limiti dei compensi e ricavi per accedere al regime citato;

il quotidiano economico *Il Sole 24 ore* del 20 febbraio 2001 riporta la notizia che i decreti ministeriali, di cui sopra, sono pronti e saranno pubblicati nei prossimi giorni sulla *Gazzetta Ufficiale*;

nell'articolo si anticipa che il ministero abbia abbassato il tetto dei compensi

e ricavi per tutte le attività diverse da quelle prettamente commerciali e si presume che il tetto fissato si collocherà fra i venti e i trenta milioni —:

se risponda al vero quanto riportato dal quotidiano sopra citato;

in caso affermativo, per quale motivo il Ministro intenda restringere notevolmente la fascia dei contribuenti interessati ad accedere ai benefici fiscali del regime agevolato;

se tale decisione non sia palesemente contraria al propagandato impegno del Governo di ridurre la pressione fiscale e sostenere le categorie produttive, rappresentate dai liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese. (5-08855)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CASTELLANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 13 maggio 1999, n. 133, delegava il Governo ad emanare, entro 9 mesi, un decreto legislativo in materia di tassazione degli immobili al fine di evitare che l'applicazione dei nuovi estimi catastali portasse a pesanti inasprimenti fiscali;

la mancata emanazione del decreto, rischia di produrre effetti dirimpenti;

la riforma del catasto prevede tre momenti distinti:

a) ridefinizione delle zone censuarie e delle microzone;

b) revisione e classamento delle unità immobiliari con la determinazione delle nuove rendite catastali sulla base dei nuovi quadri tariffari la cui competenza è dell'ufficio del territorio;

c) rideterminazione delle aliquote minime e massime delle imposte comunali sugli immobili e delle conseguenti imposizioni fiscali sugli stessi a seguito della revisione degli estimi catastali;

se alle competenze degli enti locali e degli uffici del territorio non si accompa-